SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 20 maggio 2020.

Attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, a tre comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture di proprietà. (20A02985) . *Pag.* 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2084/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00926, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 249/2020). (20A02892). *Pag.* 2

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2049/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00145, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 250/2020). (20A02893) *Pag.* 4

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2383/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00802, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 251/2020). (20A02894). *Pag.* 6

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2052/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00914, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 252/2020). (20A02895). *Pag.* 8

Ministero della giustizia

DECRETO 13 maggio 2020.

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (20A02844). . . . . *Pag.* 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019. (20A02854) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2019. (20A02855) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna nell'anno 2019. (20A02856) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nell'anno 2019. (20A02857) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nell'anno 2019. (20A02858) . . . . *Pag.* 18

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 maggio 2020.

Proroga della gestione commissariale della «Edificatrice Modena Casa», in Modena. (20A02946) . *Pag.* 20

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DECRETO 30 aprile 2020.

Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. (20A03055) . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 10 marzo 2020.

Contributo oneri funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020. (20A03031). . . . . *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (20A02878). . . . . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Engerix B» (20A02879) . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox» (20A02880) . . . . *Pag.* 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Dr. Max» (20A02891) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oramorph» (20A02947). . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S» e «Influvac S Tetra». (20A02948) . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (20A02949). . . . . *Pag.* 31

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali (20A03027). . . . . *Pag.* 31

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un ex alveo del Rio Tesinella sito nel Comune di Grumolo delle Abbadesse, frazione Sarmego. (20A02859) . . . . *Pag.* 31

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arveti S.p.a., in Trieste. (20A02877) . . . . *Pag.* 31

Ministero dell'interno

Disapplicazione della sanzione al comune di Floresta per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017. (20A02875). . . . . *Pag.* 31

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Riesi. (20A02876) . . . . *Pag.* 31

Ministero della difesa

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito (20A02887). . . . . *Pag.* 32

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito (20A02888). . . . . *Pag.* 32

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito (20A02889). . . . . *Pag.* 32

Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico (20A02890) . . . . *Pag.* 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 2020.

Attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, a tre comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture di proprietà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato ed integrato dall'art. 6 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 e dall'art. 15, comma 7-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui «Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio 2019, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato un contributo di euro 5 milioni»;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo periodo del menzionato comma 1-*bis*, al riparto del citato importo di 5 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2019, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Valutato che tutti i sei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 hanno approvato il rendiconto della gestione 2018 entro il 31 luglio 2019;

Considerato, tuttavia, che, per esplicita statuizione normativa, l'attribuzione del contributo deve avvenire con la finalità di attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ovvero esclusivamente a favore di quelli, tra i citati enti, che presentano, secondo le risultanze del rendiconto 2018, il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2018, al netto della parte accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo anticipazioni di liquidità, negativo;

Considerato, inoltre, che, essendo il contributo di cui trattasi destinato unicamente ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, il criterio di riparto tra i comuni beneficiari può avvenire in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2018 di ciascun comune per il 70% del fondo e all'estensione della superficie comunale per il rimanente 30%, quali grandezze rappresentative, rispettivamente, dell'usura e della consistenza infrastrutturale;

Ritenuto di procedere alla concessione dei contributi previsti per l'importo complessivo di 5 milioni di euro;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020;

Decreta:

Articolo unico

*Determinazione del contributo di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*

1. Nell'ambito dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che hanno approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio 2019, l'individuazione dei beneficiari del contributo, per i quali occorre attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviene considerando il valore negativo del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2018, al netto della parte accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo anticipazioni di liquidità, secondo le modalità indicate nella tabella 1 dell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai tre comuni individuati secondo le modalità di cui al precedente comma, riportati nella tabella 2 dell'allegato *A)*, sono concessi contributi, nelle misure indicate pro-quota nella medesima tabella, per la sola realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

ALLEGATO A Contributo da assegnare ai sensi dell'art. 23, comma 1-*bis* , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

TABELLA 1

Individuazione dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che hanno approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio 2019, con risultato d'amministrazione al 31.12.2018, al netto della parte accantonata al FCDE e al FAL, negativo

Denominazione Ente	Risultato di amministrazione al 31/12/2018	Parte accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	Parte accantonata al Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti al 31/12/2018	Risultato di amministrazione al 31/12/2018 al netto delle parti accantonate al FCDE e al FAL
	A	B	C	D = A - B - C
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)	30.145.412,81	17.874.629,23	-	12.270.783,58
COMUNE DI FABRIANO (AN)	11.480.191,67	5.862.663,11	-	5.617.528,56
COMUNE DI MACERATA (MC)	10.950.289,14	8.911.064,32	-	2.039.224,82
COMUNE DI RIETI (RI)	18.807.926,65	32.661.379,08	41.616.212,97	**- 55.469.665,40**
COMUNE DI SPOLETO (PG)	29.002.660,42	20.900.629,96	10.847.266,76	**- 2.745.236,30**
COMUNE DI TERAMO (TE)	5.520.629,86	3.237.583,65	2.556.038,12	**- 272.991,91**

TABELLA 2

Riparto, per il 70% in proporzione alla popolazione e per il 30% in proporzione alla superficie comunale, del contributo di 5 milioni di euro tra i comuni di tabella 1 con risultato d'amministrazione al 31.12.2018, al netto della parte accantonata al FCDE e al FAL, negativo

Denominazione Ente	Popolazione al 31.12.2018	Superficie in Km²	Riparto 70% del fondo in proporzione alla popolazione al 31.12.2018	Riparto 30% del fondo in proporzione alla superficie	Totale contributo
			A	B	C = A + B
COMUNE DI RIETI (RI)	47.149	206,46	1.184.248,67	437.759,92	**1.622.008,60**
COMUNE DI SPOLETO (PG)	37.855	348,14	950.809,85	738.167,95	**1.688.977,80**
COMUNE DI TERAMO (TE)	54.343	152,84	1.364.941,48	324.072,12	**1.689.013,60**
TOTALE	139.347	707,45	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**	**5.000.000,00**

20A02985

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2084/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00926, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 249/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - Settore «Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n. 1377, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019, prot. n. 540, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione *Cultural Heritage*» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2084 del 3 agosto 2018, con cui il progetto ARS01_00926 dal titolo «*Ewas* - Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale», registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 2018, foglio n. 1-3038, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2084 del 3 agosto 2018 ai soggetti Comune di Catania, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Università degli studi di Catania relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%.

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00926;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00926 dal titolo «*Ewas* - Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 985 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Comune di Catania, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Università degli studi di Catania relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00926 dal titolo «*Ewas* - Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.058.092,48 (quattromilionicinquantottomilanovantadue/48) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2084 del 3 agosto 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2084 del 3 agosto 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 504

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito Miur: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito Pon: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02892

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2049/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00145, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 250/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale – Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – settore «Autorità di *audit* e verifica» – che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2018, prot. n. 1509, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Design*, creatività e *made in Italy*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione *design*, creatività e *made in Italy*» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2049 del 2 agosto 2018, con cui il progetto ARS01_00145 dal titolo «Piattaforma per attrarre pubblico e diffondere lirica e teatro di prosa con tecnologie immersive», registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 2018, foglio n. 1-3027, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2049 del 2 agosto 2018 ai soggetti Conservatorio statale di musica Nicola Sala e Università degli studi del Sannio di Benevento relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00145;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «*Design*, creatività e *made in Italy*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00145 dal titolo «Piattaforma per attrarre pubblico e diffondere lirica e teatro di prosa con tecnologie immersive», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 23 gennaio 2020, prot. 939 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Conservatorio statale di musica Nicola Sala e Università degli studi del Sannio di Benevento relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00145 dal titolo «Piattaforma per attrarre pubblico e diffondere lirica e teatro di prosa con tecnologie immersive» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.644.169,60 (tremilioniseicentoquarantaquattromilacentosessantanove/60) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2049 del 2 agosto 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2049 del 2 agosto 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 503

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02893

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2383/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00802, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 251/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sSperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale- Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre

2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2018, prot. n. 1509, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Design, Creatività e Made in Italy» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'aArea di specializzazione Design, Creatività e Made in Italy» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2383 del 20 settembre 2018, con cui il progetto ARS01_00802 dal titolo «Design e Tecnologie di concia in aerosol a basso impatto ambientale per pellami ad alte prestazioni», registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 2018, foglio n. 1-3249, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2383 del 20 settembre 2018 al soggetto Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'«Avviso» in parola, tra cui il progetto ARS01_00802;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Design, Creatività e Made in Italy» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00802 dal titolo «Design e Tecnologie di concia in aerosol a basso impatto ambientale per pellami ad alte prestazioni», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 1023 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica ex art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00802 dal titolo «Design e Tecnologie di concia in aerosol a basso impatto ambientale per pellami ad alte prestazioni» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 1.774.000,00 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2383 del 20 settembre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2383 del 20 settembre 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 502

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito Miur: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito Pon: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02894

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2052/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00914, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 252/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del Miur, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Miur» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del Reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2018 prot. n. 1509, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Design, Creatività e Made in Italy» dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione design, creatività e Made in Italy» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2052 del 2 agosto 2018, con cui il progetto ARS01_00914 dal titolo «Design sostenibile di sistemi di arredo intelligenti con funzione salva-vita durante eventi sismici», registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 2018, foglio n. 1-3030, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2052 del 2 agosto 2018 ai soggetti Università degli studi de L'Aquila e Università degli studi di Camerino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40% .

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00914;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Design, Creatività e Made in Italy» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00914 dal titolo «Design sostenibile di sistemi di arredo intelligenti con funzione salva-vita durante eventi sismici», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 982 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7 legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Università degli studi de L'Aquila e Università degli studi di Camerino relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota prot. 1731 del 6 febbraio 2020 con cui il soggetto beneficiario presentava le proprie osservazioni in merito alla comunicazione di cui al visto che precede;

Considerato che, per quanto sopra espresso, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, l'amministrazione ritiene di non poter recepire le osservazioni rese;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00914 dal titolo «Design sostenibile di sistemi di arredo intelligenti con funzione salva-vita durante eventi sismici» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.230.619,49 (tremilioniduecentotrentamilaseicentodiciannove/49) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2052 del 2 agosto 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2052 del 2 agosto 2018.

Roma, 3 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 500

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito Miur: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02895

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 maggio 2020.

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2018;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2018 - 2020 ha subito la maggiorazione del 1,2 %, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 1,2 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:
   minimo euro 2,20 + 0,03 = 2,23
   massimo euro 47,46 + 0,57 = 48,03
2. indennità di accesso:
   a) fino a 3 chilometri:
   euro 1,96 + 0,02 = 1,98
   b) fino a 5 chilometri:
   euro 2,32 + 0,03 = 2,35
   c) fino a 10 chilometri:
   euro 4,29 + 0,05 = 4,34
   d) fino a 15 chilometri:
   euro 6,05 + 0,07 = 6,12
   e) fino a 20 chilometri:
   euro 7,49 + 0,09 =7,58

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e)* è aumentata 1,96 + 0,02 =1,98

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A02844

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 2871 del 24 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Brignano Gera d'Adda, Cenate Sopra, Costa Volpino, Predore, Riva di Solto, Sovere, Spirano, Treviglio;

Brescia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di: Acquafredda, Adro, Angolo Terme, Artogne, Bedizzole, Botticino, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Collebeato, Concesio, Corzano, Darfo, Dello, Desenzano, Flero, Gardone Riviera, Gargnano, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Leno, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Maclodio, Mairano, Manerba, Marone, Moniga del Garda, Montisola, Montichiari, Orzinuovi, Orzivecchi, Padenghe sul Garda, Palazzolo sull'Oglio, Piancamuno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Sulzano, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Trenzano, Villa Carcina, Villachiara Visano;

Cremona: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Azzanello, Calvatone, Robecco d'Oglio, Tornata, Torre de' Picenardi;

Lecco: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Colle Brianza, Galbiate, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Monte Marenzo, Montevecchia, Olginate, Oliveto Lario, Perledo, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna;

Mantova: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Acquanegra sul Chiese, Asola, Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Curtatone, Dosolo, Gazzoldo degli Ippoliti, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ortiglia, Pegognaga, Piubega, Poggiorusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giocomo delle Segnate, San Giorgio Bigarello, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Solferino, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana;

Città metropolitana di Milano: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Abiategrasso, Albairate, Basiglio, Bollate, Cassano d'Adda, Cassina de Pecchi, Castano Primo, Corbetta, Cornaredo, Cisliano, Dresano, Garbagnate Milanese, Magnago, Masate, Milano, Motta Visconti, Ozzero, Paderno Dugnano, Pozzuolo Martesana, Robecchetto con Induno, San Colombano al Lambro, Settala, Truccazzano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone;

Monza: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio del Comune di: Vimercate;

Pavia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Cecima, Cervesina, Corana, Cornale e Bastida, Fortunago, Godiasco, Mezzanino, Montesegale, Pieve Albignola, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocca Susella, Sartirana Lomellina, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Voghera, Zavattarello;

Sondrio: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Castello dell'Ac-

qua, Chiuro, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02854

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 179 del 7 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole

nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Gorizia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Medea, Monfalcone, Moraro, Mariano del Friuli, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Pordenone: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di: Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;

Udine: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Amaro, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco;

Trieste: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02855

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di giunta regionale n. 93 del 21 gennaio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Città metropolitana di Bologna.

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni.

Reggio Emilia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Ne Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Novellara, Poviglio, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Viano.

Modena: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sulla Secchia, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

Forlì-Cesena: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio.

Ravenna: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Ferrara: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Iolanda di Savoia, Goro, Lagosanto, Mesola, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Città metropolitana di Bologna: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casteld'Aiano, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fantanelice, Galliera, Imola, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sanbro, San

Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02856

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica *(Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 31-1083 del 28 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare

applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni:

Alessandria: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'antonio, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio;

Asti: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio;

Biella: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Ailoche, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

Cuneo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Acceglio, Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canale, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Casteldelfino, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Ceresole

Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Santa Vittoria d'Alba, Sant'albano Stura, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Tarantasca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco;

Novara: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

Città metropolitana di Torino: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agliè, Airasca, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caprie, Caravino, Carema, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Grugliasco, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lombriasco, Loranzè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Mappano, Marentino, Massello, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Noasca, Nole, Nomaglio, None, Novalesa, Oglianico, Orbassano, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Piverone, Poirino, Pomaretto, Pont-Canavese, Porte, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San

Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Torre Pellice, Trana, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Val di Chy, Valchiusa, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano, Volvera;

Verbano Cusio Ossola: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Ghiffa, Gignese, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Trontano, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Vogogna;

Vercelli: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caresana, Carisio, Casanova Elvo, Cellio Con Breia, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02857

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nell'anno 2019.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453 (2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 217 del 25 febbraio 2020:

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni;

Belluno: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Alano di Piave, Alpago, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo.

Padova: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, San Pietro in Gu', Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo'.

Rovigo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, lettera nel territorio dei Comuni di: Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana, Villanova del Ghebbo.

Treviso: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, lettera nel territorio dei Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada

sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Venezia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallinotreporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra', Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Verona: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolce', Erbe', Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola Rizza, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe Montecchia di Crosara, Monteforte D'alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Ronca', Roverchiara, Roveredo di Gua', Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio Sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Vicenza: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Carre', Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pianezze, Pojana Maggiore, Posina, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rossano Veneto, Rosà, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02858

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2020.

Proroga della gestione commissariale della «Edificatrice Modena Casa», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 26/SGC/2018 del 31 agosto 2018, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edificatrice Modena Casa», con sede in Modena - codice fiscale 80018710360, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Adriano Tortora quale commissario governativo;

Visti i successivi decreti direttoriali n. 7/SGC/2019 del 28 febbraio 2019, n. 18/SGC/2019 del 28 maggio 2019, n. 24/SGC/2019 del 19 agosto 2019 e n. 30/SCG/2019 del 25 novembre 2019 con i quali sono state disposte ulteriori proroghe della gestione commissariale, ciascuna per un periodo di mesi tre, con conferma del medesimo commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale n. 20/SCG del 15 febbraio 2020 con cui la gestione commissariale è stata ulteriormente prorogata per un periodo di tre mesi a seguito di motivata istanza del commissario governativo, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo con Banca Intesa SanPaolo S.p.a. e, in particolare, di perfezionare le vendite dei cantieri siti nei Comuni di Modena, via Divisione Acqui, e di Pavullo nel Frignano;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2020, acquisita in atti con prot. n. 128946 del 21 maggio 2020, con la quale il commissario governativo, attese le interruzioni di attività determinate dall'emergenza COVID-19, richiede una ulteriore proroga della gestione commissariale in scadenza il 25 maggio 2020 onde poter:

1) definire il trasferimento della proprietà dei lotti immobiliari n. 13 e n. 14 siti nel Comune di Pavullo del Frignano, sulla base di un accordo transattivo raggiunto tra i soci assegnatari e la Banca Intesa SanPaolo S.p.A.;

2) verificare il sussistere della volontà degli altri soci assegnatari di procedere bonariamente all'assegnazione degli alloggi di rispettivo interesse;

3) tentare di raggiungere un accordo transattivo con la Soc. R.M.T. per l'assegnazione degli immobili allo stato grezzo realizzati nel cantiere di Modena, via Divisione Acqui;

Richiamate le autorizzazioni rilasciate in data 11 novembre 2019, con prot. n. 321233, e in data 2 aprile 2020, con prot. n. 0095295, rispettivamente relative alla cessione, mediante definizione di accordi transattivi, degli immobili allo stato grezzo siti nei Comuni di Modena, via Divisione Acqui, e di Pavullo nel Frignano (lotto n. 17);

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per ulteriori mesi tre sulla base di quanto responsabilmente segnalato dal commissario governativo, onde consentire il completamento delle attività in corso;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Edificatrice Modena Casa», con sede in Modena, codice fiscale 80018710360, è prorogata per tre mesi.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A, è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 maggio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02946

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 30 aprile 2020.

Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e, in particolare, gli articoli 71-*septies* e 71-*octies*;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 90, il quale prevede che «la quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della medesima legge» e che «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione»;

Rilevato che la quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è pari ad euro 13.536.000;

Visto il parere della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, reso nella fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, che invita a destinare le risorse di cui all'art. 90 del medesimo decreto-legge prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori;

Tenuto conto degli elementi forniti dagli organismi di gestione collettiva operanti nel settore del diritto d'autore, LEA-liberi autori editori e SIAE-Società italiana autori e editori, pervenuti in riscontro alla nota del Mibact - Direzione generale biblioteche e diritto d'autore prot. n. 6852 del 9 aprile 2020, e di quelli inviati da ITSRIGHT, organismo operante nel settore dell'intermediazione del diritto connesso, nonché delle altre interlocuzioni avute con il nuovo IMAIE e con altri soggetti intermediari;

Viste le note in data 27 aprile 2020 inviate dalla SIAE e da LEA, in riscontro alla nota del Capo di Gabinetto di pari data, riguardanti i criteri di riparto delle risorse destinate ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità operative per la ripartizione e l'erogazione delle risorse di cui all'art. 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a valere sulla quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. La quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro, è così ripartita:

a) il 50%, pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori;

b) il 45%, pari a euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori;

c) il 5%, pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito «mandatari»).

Art. 3.

Risorse destinate agli autori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2018:

a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;

b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori (di seguito: «Siae»), apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito: «Ministero») e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it.

4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 8.

5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva. Nei dieci giorni successivi, alla Siae e gli altri organismi di gestione collettiva, riscontrano, con riferimento agli autori di rispettiva pertinenza, il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e certificano il reddito autorale. Nel caso di autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti è svolta dalla Siae sulla base della domanda e, in tali casi, il reddito autorale deve risultare nella medesima domanda presentata ai sensi del comma 4.

6. Gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Siae. La Siae effettua il calcolo del valore teorico da erogare con riferimento ai singoli autori di propria pertinenza.

7. Sulla base dei contributi teorici di cui al comma 6, la Siae verifica l'effettiva capienza e qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, provvede all'attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l'anno 2018 inferiore a 9.000 euro.

8. All'esito delle verifiche di cui al comma 7, la Siae traferisce agli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico è erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 4.

Risorse destinate agli artisti interpreti ed esecutori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito complessivo lordo nell'anno 2018 non superiore a 20.000 euro;

b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2018, ovvero

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera *b)*, nel caso di artisti rappresentati da organismi di gestione collettiva abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie televisive o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae, apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it

4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun organismo di gestione collettiva devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione.

5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali, nei dieci giorni successivi, verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria.

6. La Siae trasferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico è erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 5.

Risorse destinate ai mandatari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di nazionalità italiana e residenti in Italia alla data del presente decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e sia regolarmente in corso alla data del presente decreto.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it.

4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6.

5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali nei dieci giorni successivi verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, e, in particolare, i compensi di tipo professionale, la vigenza ed efficacia del contratto di mandato di rappresentanza e il relativo oggetto. Gli organismi di gestione collettiva comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria con riferimento ai singoli mandatari di rispettiva pertinenza. La Siae compie le medesime verifiche con riferimento ai mandatari di propria competenza.

6. La Siae effettua il calcolo del valore da erogare ai mandatari ammessi al beneficio e traferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza. Il beneficio economico è erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Disposizioni comuni

1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, e 5 per le tre categorie di soggetti beneficiari, per tutti i soggetti richiedenti è richiesta l'assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi. La causa ostativa non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi, le autocertificazioni a corredo delle domande sono trasmesse, entro trenta giorni dal loro ricevimento, dalla Siae e dagli altri organismi di gestione collettiva, all'Agenzia delle entrate per le verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria di cui alla lettera *a)* e in quella di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, comma 1, al medesimo è attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due, calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto.

4. I contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari.

Art. 7.

Sanzioni

1. Qualora venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito ad apposite comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, il soggetto gestore erogante dispone l'immediata revoca del beneficio trasmettendo alla Agenzia delle entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, più interessi e sanzioni di legge

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al presente decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con le sanzioni previste per le false dichiarazioni all'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'erogazione delle somme di cui al presente decreto, la Siae e gli altri organismi di gestione collettiva trasmettono alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero una relazione complessiva sull'intervento, contenente, tra l'altro, l'elenco dei beneficiari, divisi per categoria, e le somme erogate.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura a tal fine necessaria.

2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero, alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero relativo alle modalità per la presentazione delle domande è adottato entro cinque giorni dalla avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 aprile 2020

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1368

20A03055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 10 marzo 2020.

Contributo oneri funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 10 marzo 2020;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato

risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26922 del 10 gennaio 2018, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. n. 27580 del 7 marzo 2019, con la quale l'Autorità ha confermato la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Considerate le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorità, che consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2020, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2020;

Delibera:

1. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 10 marzo 2020

Il presidente: RUSTICHELLI

Il segretario generale: ARENA

20A03031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 267/2020 del 24 maggio 2020

Codice pratica: VN2/2019/53.

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/340.

Autorizzazione della variazione: Tipo II C.I.4) sono modificati i paragrafi 4.6 e 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, adeguamento all'ultima versione del QRD template e modifiche editoriali, relativamente ai seguenti medicinali, nelle confezioni;

Medicinale: DEPAKIN:

Confezioni:

A.I.C. n. 022483010 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 022483022 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 022483034 - «200 mg/ml soluzione orale» flacone 40 ml;

A.I.C. n. 022483061 - «400 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 4 flaconcini di polvere da 400 mg + 4 fiale solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 022483109 - «chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 022483111 - «chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 022483147 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483150 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483162 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483174 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483186 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483198 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483200 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483212 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483224 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483236 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483248 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 022483251 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister ALU/ALU.

Medicinale: DEPAMIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 023105036 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 023105048 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: SODIO VALPROATO SANOFI.

Confezioni:

A.I.C. n. 033984016 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 033984028 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 033984030 - «200 mg/ml soluzione orale» flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 033984042 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033984055 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033984079 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 033984081 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - Milano, codice fiscale 00832400154.

Le modifiche approvate sono riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante della determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02878

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Engerix B»

Estratto determina AAM/PPA n. 265 del 24 maggio 2020

Codice pratica: VC2/2019/585.

Numero procedura: EMEA/H/C/XXXX/WS/1720/G.

Autorizzazione: è autorizzato il seguente grouping di variazioni:

tipo II: B.II.b.1.c - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;

tipo IB: B.II.b.2.a - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano le prove/il controllo sui lotti,

relativamente al medicinale ENGERIX B, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 026653117 - «10 microgrammi/0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati;

A.I.C. n. 026653129 - «10 microgrammi/0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml senza ago separato;

A.I.C. n. 026653131 - «10 microgrammi/0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 026653028 - 1 flac. monodose;

A.I.C. n. 026653016 - 1 flac. monodose + siringa;

A.I.C. n. 026653030 - 10 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653105 - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

A.I.C. n. 026653081 - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653042 - 25 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653055 - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

A.I.C. n. 026653067 - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

A.I.C. n. 026653093 - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

A.I.C. n. 026653079 - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue De L'institut, 89, B-1330 Rixensart, Belgio.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02879

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox»

Estratto determina AAM/PPA n. 260/2020 del 23 maggio 2020

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizza il grouping di variazione di tipo II:

B.II.a.3.b.5 - tipo II - Modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti supportata da uno studio di bioequivalenza:

sostituito il lattosio monoidrato con mannitolo;

aggiunto acido citrico;

modificato il quantitativo di amido di mais e magnesio stearato;

B.II.b.1.e - tipo IB; B.II.b.1.a - tipo IA_{IN}; B.II.b.1.b - tipo IAI_{IN}; B.II.b.2.c.2 - tipo IA_{IN} - Sostituzione del sito di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio Patheon France S.A.S., 40, Boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin-Jallieu, Francia con il sito Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Germania;

B.II.b.1.b - tipo IA_{IN}; B.II.b.1.a - tipo IA_{IN} - Sostituzione di un sito di confezionamento primario e secondario;

B.II.b.2.a - tipo IA - Sostituzione di un sito di controllo dei lotti;

A.7-tipo IA - Eliminazione del sito di rilascio Patheon Italia S.p.A., viale G.B. Stucchi n. 110 - 20052 Monza (Milano), Italia;

7 variazioni B.II.b.3.a - tipo IB; 1 variazione B.II.b.3.z - tipo IB; 7 variazioni B.II.b.5.c - tipo IA; 1 variazione B.II.b.5.a - tipo IA; 1 variazione B.II.b.5.a - tipo IB; 1 variazione B.II.b.5.b - tipo IA - Modifiche correlate di processo, dei parametri di processo, dei controlli in-process;

2 variazioni B.II.c.1.b - tipo IA - Aggiunta di due test nella specifica dell'eccipiente amido di mais con rispettivi limiti;

2 variazioni B.II.d.1.a - tipo IA; 2 variazioni B.II.d.1.a - tipo IB; 1 variazione B.II.d.1.z - tipo IB - Modifiche dei limiti di accettazione di 5 parametri di specifica del prodotto finito sia al rilascio che alla shelf-life;

1 variazione B.II.d.1.c - tipo IA; 1 variazione B.II.d.1.c - tipo IB Aggiunta di 2 parametri di specifica del prodotto finito sia al rilascio che alla shelf-life;

4 variazioni B.II.d.1.d - tipo IA - Eliminazione di 4 parametri di specifica del prodotto finito al rilascio e alla shelf life;

5 variazioni B.II.d.1.e - tipo II - Allargamento dei limiti di accettazione di 5 parametri di specifica del prodotto finito alla shelf-life;

1 variazione B.II.d.1.z - tipo IB - Riduzione della frequenza di un test di specifica del prodotto finito;

5 variazioni B.II.d.2.d - tipo IB; 1 variazione B.II.d.2.b- tipo IA - Modifiche di 5 metodi di test del prodotto finito ed eliminazione di un metodo alternativo;

B.II.a.1.a - tipo IB - Modifica, relativamente alla iscrizione, dell'aspetto della compressa;

B.II.a.1.b - tipo IB - Modifica nella linea di frattura intesa per una divisione della compressa in dosi uguali;

B.II.e.1.a.1 - tipo IA - Sostituzione del confezionamento primario da blister PVC/PVDC/Al a blister PVC/Al;

B.II.f.1.b.1 - tipo IB - Estensione della shelf-life per i dosaggi 88µg, 112µg e 137µg da 18 mesi a 36 mesi.

Si autorizzano inoltre le seguenti variazioni:

A.5.a - tipo IA_{IN}: Modifica del nome di un sito di produzione, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti da Merck KGaA a Merck Healthcare KGaA;

modifica delle etichette nella veste tipografica definitiva (mock *up)* ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,

relativamente al medicinale EUTIROX nelle forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

024402048 - «25 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402051 - «75 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402063 - «125 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402075 - «150 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402125 - «50 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402137 - «100 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402149 - «175 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402152 - «200 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402164 - «88 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402176 - «112 microgrammi compresse» 50 compresse;

024402188 - «137 microgrammi compresse» 50 compresse.

A seguito della variazione B.II.e.1.a.1 - tipo IA - Sostituzione del confezionamento primario da blister PVC/PVDC/Al a blister PVC/Al, la descrizione delle confezioni autorizzate viene modificata come di seguito riportato:

024402048 - «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402051 - «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402063 - «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402075 - «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402125 - «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402137 - «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402149 - «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402152 - «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402164 - «88 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402176 - «112 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

024402188 - «137 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/AL.

TmA.I.C.: Merck Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina n. 125 - 00176 Roma (Italia), codice fiscale 00399800580.

Codice pratica:

VN2/2018/367;

N1A/2019/746;

N1B/2019/6081.

Stampati

Le confezioni del medicinale «Eutirox» devono essere poste in commercio con foglio illustrativo, etichettattura e mock up conformi al testo allegato alla determina di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutirox» deve implementare quanto autorizzato negli articoli 1, 2 e 3 entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al periodo precedente, relativi alle confezioni con la vecchia formulazione e che non riportino le modifiche autorizzate, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di lancio della nuova formulazione in relazione ad ogni singolo dosaggio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02880

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Dr. Max»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 63 del 25 maggio 2020

Procedura europea n. NL/H/4709/001/MR e NL/H/4709/001/IA/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE DR. MAX nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Dr. Max Pharma s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci, 2116/15, Nové Město, Praga 1, 110 00, Repubblica Ceca;

confezioni:

«400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387017 (in base 10) 1G4NY9 (in base 32);

«400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387029 (in base 10) 1G4NYP (in base 32);

«400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387031 (in base 10) 1G4NYR (in base 32);

«400 mg capsule molli» 24 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387043 (in base 10) 1G4NZ3 (in base 32);

«400 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387056 (in base 10) 1G4NZJ (in base 32);

«400 mg capsule molli» 48 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387068 (in base 10) 1G4NZW (in base 32);

«400 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387070 (in base 10) 1G4NZY (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: ibuprofene;

eccipienti:

contenuto della capsula:

macrogol 400 (E1521);

sorbitano oleato (E494);

povidone K-30;

potassio idrossido (E525);

involucro della capsula:

gelatina (E441);

macrogol 400 (E1521);

soluzione di sorbitolo (E420);

trigliceridi a catena media

stampa sulla capsula:

alcol isopropilico;

opacode Black (S-1-17823) contenente:

gommalacca;

alcol isopropilico;

ossido di ferro nero (E172);

N-butanolo;

glicole propilenico;

ammonio idrossido.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Medis International A.S.

Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento sintomatico a breve termine del dolore da lieve a moderato, quale cefalea, cefalea da emicrania acuta con o senza aura, mal di denti, dolore alle lesioni dei tessuti molli, dolori mestruali, dolori articolari e ossei, nevralgia, dolori reumatici e febbre e dolore nel comune raffreddore o influenza;

«Ibuprofene» Dr. Max è indicato negli adulti e adolescenti con peso corporeo ≥ 40 kg (di età pari e superiore ai dodici anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387017 (in base 10) 1G4NY9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

«400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387029 (in base 10) 1G4NYP (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

«400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387031 (in base 10) 1G4NYR (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

«400 mg capsule molli» 24 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387043 (in base 10) 1G4NZ3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

«400 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387056 (in base 10) 1G4NZJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

«400 mg capsule molli» 48 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387068 (in base 10) 1G4NZW (in base 32);

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

«400 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387070 (in base 10) 1G4NZY (in base 32);

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387017 (in base 10) 1G4NY9 (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione;

«400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387029 (in base 10) 1G4NYP (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetti a prescrizione medica da banco o di automedicazione;

«400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387031 (in base 10) 1G4NYR (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetti a prescrizione medica da banco o di automedicazione;

«400 mg capsule molli» 24 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387043 (in base 10) 1G4NZ3 (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

«400 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387056 (in base 10) 1G4NZJ (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

«400 mg capsule molli» 48 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387068 (in base 10) 1G4NZW (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

«400 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048387070 (in base 10) 1G4NZY (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02891

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oramorph»

Estratto determina AAM/PPA n. 242/2020 del 18 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ORAMORPH:

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati: modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati del prodotto finito.

Confezioni:

A.I.C. n. 031507015 - «2 mg/ml sciroppo» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031507027 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 031507066 - «2 mg/ml sciroppo» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031507078 - «2 mg/ml sciroppo» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031507080 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 031507092 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 100 ml + pipetta;

A.I.C. n. 031507104 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone contagocce 20 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti Società di esercizio S.p.A. (codice fiscale 01286700487).

Codice pratica: VN2/2019/291.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02947

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S» e «Influvac S Tetra».

Estratto determina AAM/PPA n. 243/2020 del 18 maggio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

Tipo II, B.I.a.1: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea;

j) Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per un principio attivo biologico: sostituzione o aggiunta di un sito per il controllo/le verifiche dei lotti, anche attraverso metodi biologici/immunologici/immunochimica.

Introduzione di un nuovo sito di «*control testing*».

Tipo IB, B.I.b.2: Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

e) Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Aggiornamento del Test per l'HI, test per il materiale intermedio, utilizzato nel processo produttivo della sostanza attiva.

Medicinale: INFLUVAC S

Confezioni A.I.C.:

028851133 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

028851145 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

Medicinale: INFLUVAC S TETRA

Confezioni A.I.C.:

045452012 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago;

045452024 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago;

045452036 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago;

045452048 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago;

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/404

Codice pratica: VC2/2019/636

Titolari A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. (codice SIS 4157)

Mylan IRE Healthcare Ltd (codice SIS 4749)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02948

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 244/2020 del 18 maggio 2020

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.a.1b), relativamente al medicinale EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL EG, per aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva «Tenofovir disoproxil succinato».

Cofezioni A.I.C.:

045507011 - «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

045507023 - «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE;

Numero procedura: NL/H/3890/001/II/006

Codice pratica: VC2/2019/287

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02949

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 3 giugno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova», contraddistinta con la sigla «TF206A200603».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla sottoscrizione del «Buono Rinnova», sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A03027

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un ex alveo del Rio Tesinella sito nel Comune di Grumolo delle Abbadesse, frazione Sarmego.

Con decreto 23 aprile 2020, n. 28751 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2020, n. 2214, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del Rio Tesinella sito nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) frazione Sarmego, identificato al C.T. al foglio 9 particelle nn. 392,393 e 347.

20A02859

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arveti S.p.a., in Trieste.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000103 del 19 maggio 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1005 del 28 dicembre 2010, alla centrale termoelettrica «CET Servola», identificata dal codice fiscale n. 00910070192, con sede legale in viale Enrico Forlanini n. 23, 20134 - Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arvedi S.p.a., sita nel Comune di Trieste, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la ex Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

20A02877

MINISTERO DELL'INTERNO

Disapplicazione della sanzione al comune di Floresta per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Si comunica che in data 21 maggio 2020 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione al Comune di Floresta per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale finanza locale, alla pagina: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_21-05-2020.pdf

20A02875

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Riesi.

Il Comune di Riesi (CL), con deliberazione n. 29 del 27 dicembre 2019, ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 2020, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Calogero Ferlisi, del dott. Carmelo Fontana e del dott. Edmondo Enrico Sanfilippo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A02876

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1333 del 17 marzo 2020, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito al generale di brigata Diodato Abagnara, nato il 3 agosto 1970 a Pagani (SA), con la seguente motivazione: «Comandante della grande Unità multinazionale schierata nel Settore Ovest dell'Area di Operazioni del Contingente delle Nazioni Unite in Libano, operando con spiccata lungimiranza, indiscusso carisma e singolare audacia, guidava le Unità delle tredici nazioni alleate nelle complesse operazioni volte alla stabilizzazione dell'area mediorientale, conseguendo risultati di assoluta rilevanza. In un contesto caratterizzato da precari equilibri interreligiosi, costante instabilità sociale e minaccia di attentati terroristici, affrontando con mirabile perizia e indomita perseveranza anche le situazioni più sensibili, promuoveva un'intensa ed efficace attività di sviluppo economico e culturale, fornendo un decisivo e fondamentale contributo al prosieguo del processo di pace. Ufficiale generale di assoluto valore, in possesso di pregevoli doti professionali, elevava significativamente l'immagine e il prestigio della Forza armata e dell'Italia in ambito internazionale». Shama (Libano), 18 ottobre 2018 - 8 maggio 2019.

20A02887

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1335 del 7 aprile 2020, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al generale di brigata Domenico Ciotti, nato il 28 agosto 1968 a Salerno, con la seguente motivazione: «Comandante della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia, ha guidato i propri uomini con somma perizia e pregevole iniziativa, incrementando significativamente tutte le attività di supporto a favore del Governo di Accordo nazionale libico. In un contesto operativo complesso e caratterizzato da forte instabilità politica, ha agito con straordinario acume e ferrea determinazione contribuendo efficacemente al sostegno delle Autorità libiche nell'azione di pacificazione e stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione, ai traffici illegali e alla minaccia alla sicurezza». Misurata (Libia), novembre 2018 - luglio 2019.

20A02888

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1336 del 7 aprile 2020, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito al generale di brigata Giacomo Spreafico, nato il 6 marzo 1969 ad Aosta, con la seguente motivazione: «Comandante della Missione di Addestramento dell'Unione europea in Somalia, con ferrea determinazione e costante impegno, ha orientato la propria brillante azione di comando al potenziamento delle capacità delle Forze armate e delle Istituzioni della Difesa somale, riuscendo a conseguire risultati di grande rilievo. In un contesto operativo caratterizzato non solo dalla elevata minaccia di azioni terroristiche, ma anche da reali e continui attacchi perpetrati da elementi ostili, guidando con somma perizia le unità dipendenti ha fornito un determinante e intelligente impulso a tutte le attività tese al rafforzamento della sicurezza e della stabilità della Somalia, riscuotendo unanimi apprezzamenti». Mogadiscio (Somalia), luglio 2018 - agosto 2019.

20A02889

Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 117 del 12 marzo 2020, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al maggiore Santeramo Marco, nato il 25 novembre 1980 a Foggia, con la seguente motivazione: «Ai comandi di un velivolo a pilotaggio remoto, al rientro da una missione condotta per oltre venti ore in condizioni meteorologiche estremamente proibitive, il maggiore Santeramo, non riscontrando alcun miglioramento della visibilità ed avendo raggiunto la quantità minima di carburante prevista, pur essendo stato coordinato con la catena gerarchica un *crash* controllato del velivolo lungo l'asse della pista, decideva, grazie al riconoscimento di alcuni riferimenti visivi, di effettuare un ultimo coraggioso tentativo di atterraggio riuscendo superbamente e con estrema perizia a concludere l'emergenza, riportando a terra, senza danno alcuno, l'assetto di sorveglianza e ricognizione di pregevolissimo valore operativo ed economico. Fulgido esempio di altissima professionalità, estrema perizia e capacità aviatorie, attaccamento al servizio e impagabile senso di responsabilità, che ha dato, con il suo operato, lustro e prestigio all'Aeronautica Militare». Amendola 18 ottobre 2017.

20A02890

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-140) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.